



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Convenzione tra il Comune di Canosa di Puglia e la Provincia Barletta-Andria-Trani per la concessione in diritto di superficie di porzione del campo di gioco ex "S.Marocchino", per la costruzione di un palazzetto dello Sport a servizio esclusivo degli Istituti di istruzione secondaria di Canosa di Puglia.

(Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____)

L'anno duemilatredici, il giorno del mese diin Canosa di Puglia presso la Sede Municipale innanzi a me, Dr.ssa Maria Teresa Oreste, Segretario Generale del Comune di Canosa di Puglia, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia e per comune accordo tra le parti

SI SONO COSTITUITI

▪ il Comune di Canosa di Puglia, nella persona, nato a, Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Ambiente e Protezione Civile (codice fiscale n.), domiciliato ai fini del presente atto, presso la Sede comunale, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art.71 del Vigente Regolamento Comunale dei Contratti, di seguito indicato come concedente;

e

• la Provincia di Barletta-Andria-Trani con sede in Andria alla Piazza San Pio X n.9, nella persona del Sig., nato a, che interviene nel presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Provincia BAT, di seguito indicato come concessionario.

PREMESSO che

con deliberazione n. del, esecutiva come per legge a far data da il Consiglio comunale ha:

- concesso in diritto di superficie in favore della Provincia Barletta-Andria-Trani, con sede in Andria alla Piazza San Pio X n.9 porzione del campo di gioco ex "S.Marocchino", per la costruzione di un palazzetto dello Sport a servizio esclusivo degli Istituti di istruzione secondaria di Canosa di Puglia.
- approvato lo Schema della presente Convenzione, da stipularsi tra il Comune di Canosa di Puglia e la Provincia Barletta-Andria-Trani, per la concessione dell' area in diritto di superficie;

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

La narrativa che precede, forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

Il Comune di Canosa di Puglia concede, in forza del presente atto, il diritto di superficie alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, che accetta, a corpo, porzione del campo di gioco ex "S.Marocchino", censito nella

maggior superficie al catasto terreni del Comune di Canosa di Puglia al foglio 28/D, particella 1351, mq. 3.866, meglio indicato nella planimetria allegata al presente atto (indicata come Tav.1). Il terreno risulta compreso nel Piano Comunale dei Tratturi ex L.R.n.29 del 23.12.2003, ricadente in Aree del demanio comunale lett.b): tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico (strade ordinarie, opere pubbliche, ecc....).

Il diritto di superficie, di cui sopra, è concesso sulle aree prive da vincoli di qualsiasi natura, nonché di trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione dell'opera prevista dai progetti da approvarsi dal Comune di Canosa di Puglia.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione.

Il diritto di superficie, come sopra indicato, viene esercitato nei limiti e con le modalità fissate dalla presente convenzione e secondo i principi generali in materia per il diritto di superficie e per la particolare costituzione di esso, di cui all'art.35 della legge 22.10.1971 n° 865.

Art. 3

La durata della concessione del diritto di superficie viene stabilita per un periodo di 99 (novantanove) anni con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. In caso di rinnovo della concessione la sua durata non potrà essere superiore a quella innanzi prevista.

E' fatto divieto al Concessionario, salvo espressa autorizzazione

Comunale, di cedere il diritto di superficie delle aree ad edificare.

Art. 4

La concessione dell'area in diritto di superficie è a titolo gratuito.

Art. 5

Il Concessionario si impegna a rispettare i seguenti termini relativi alle fasi salienti del programma costruttivo convenzionato:

1. Entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di stipulazione della presente convenzione la Provincia BAT si impegna ad appaltare i lavori di cui alla presente convenzione, stipulando apposito contratto e dando concreto inizio ai lavori;

2. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato su istanza del Concessionario a seguito di gravi impedimenti sopravvenuti, valutabili discrezionalmente dall'Amministrazione.

3. Il Concessionario, s'impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere di cui al progetto, complete e funzionali, regolarmente allacciate ai servizi a rete e dichiarate agibili.

4. Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento e delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà essere inoltrata la domanda di rilascio del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. del 6 giugno 2001, n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Sono a carico del concessionario tutte le seguenti spese:

1. frazionamento delle aree concesse in diritto di superficie;
2. realizzazioni delle opere di urbanizzazione primaria;

3. collegamenti ed allacci alle pubbliche utenze (AQP – Gas-
Elettricità- Telefono);

4. accatastamento e le relative spese di gestione del bene;

Sono, inoltre, a carico del concessionario tutte le spese per bolli, diritti di scrittura, imposte e tasse attinenti al presente atto, ivi comprese le spese per la registrazione e quant'altro occorrente, nulla escluso, per il compimento dell'opera in questione.

Art. 6

Il permesso di costruire verrà rilasciato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001, a titolo gratuito.

Tipologia, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura del Palazzetto dello Sport saranno definite dal progetto edilizio che verrà presentato con la richiesta di permesso a costruire.

Art. 7

Detti suoli vengono dati in concessione nello stato di fatto in cui si trovano, previa sottoscrizione di verbale, stabilendo sin d'ora che al momento della consegna saranno a carico del concessionario fino all'inizio dei lavori di costruzione, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa di riferimento e del Regolamento edilizio comunale.

Art. 8

Il bene in questione, compreso le opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, dovrà essere destinato esclusivamente a Palazzetto dello Sport, ad uso esclusivo degli Istituti di istruzione secondaria superiore di Canosa di Puglia.

La variazione di destinazione d'uso senza preventiva autorizzazione comunale comporterà la revoca della concessione

Art. 9

Alla scadenza della concessione, salvo il caso di rinnovo e/o nei casi di decadenza previsti, si estingue il diritto di superficie ed il Comune diviene proprietario delle opere.

L'opera pubblica, una volta realizzata, soggiace agli stessi vincoli ed alle stesse prescrizioni dell'area su cui insiste, ai sensi dell'art. 825 del Codice Civile.

Art. 10

Costituiscono cause ostative al rinnovo della concessione del diritto di superficie:

- a) l'inadempienza, anche non altrimenti sanzionata, delle obbligazioni assunte nella convenzione;
- b) la mancata presentazione, almeno un anno prima della scadenza della convenzione, dell'istanza di rinnovo, previa reciproca comunicazione.

Art.11

Sull'immobile realizzato, ogni trasformazione e opera che si intenderà realizzare successivamente al completamento dei lavori, deve essere preventivamente autorizzata dal Settore competente del Comune di Canosa di Puglia.

Art.12

Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme del c.c. e delle altre leggi in vigore.

Art.13

A tutti gli effetti di Legge derivanti dal presente atto, il concessionario elegge il domicilio alla Via.....

.....

Art.14

Per ogni eventuale controversia derivante dal presente atto che dovesse insorgere tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Concessionario, il Foro competente è quello di Trani.

Art.15

Ai sensi dell'art.13 D.Lgs n.196 del 30/06/2003, l'Amministrazione Comunale informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente scrittura privata esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

Art. 16

Agli effetti del presente atto ed ai sensi del D.P.R. n.784 del 2/11/76 e successive modifiche ed integrazioni, le costituite parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere iscritte all'anagrafe tributaria come segue:

Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Del presente atto è stata data lettura da me Segretario Generale alle parti, le quali, da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso

conforme alla loro volontà e quindi con me lo sottoscrivono.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati e degli atti richiamati ed allegati, dichiarando di averne presa esatta conoscenza.

L'atto è scritto dal personale d'ufficio e si compone di n. ____ pagine fino al _____ rigo.

Il Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione- Ambiente e Protezione Civile

Il Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani

IL Segretario Generale Rogante

Dr.ssa Maria Teresa ORESTE